



FNOMCeO

Il Presidente

DOTT. RAFFAELE ZINNO
SEGRETARIO NAZIONALE SISMLA
Via Saverio Baldacchini, 11
80133 NAPOLI

Egregio Dottore Zinno,

in riferimento alla Sua nota del 7 maggio u.s., prot. FNOMCeO 3692 e alla questione posta che investe l'esercizio professionale medico-legale nelle sue competenze specifiche e nelle sue responsabilità, vista la rilevanza che la questione stessa pone sia in termini di diritto che da un punto di vista deontologico, tengo ad informarLa che il Comitato Centrale della FNOMCeO ha ritenuto opportuno interpellare al riguardo la Consulta deontologica nazionale, organismo consultivo e di studio della stessa Federazione. Le risultanze di detto approfondimento sono state dal Comitato Centrale fatte proprie nella sua interezza.

La riunione che la Consulta deontologica nazionale ha tenuto a Terni lo scorso 15 giugno, ha consentito una disamina approfondita dei vari elementi che l'art. 32 della legge n. 27/12 con le sue modifiche all'art. 139, c. 2 del codice delle assicurazioni private, D.Lgs n. 209/05 ha posto: "*3-ter. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.*

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".

In tal senso il Comitato Centrale, nel rilevare l'ambiguità del dettato legislativo posto dalla legge n. 27/12 sopra citata, stigmatizza l'inaccettabilità di alcuna interpretazione che possa andare a interferire nel merito dell'indagine cui il medico-legale è tenuto.

Ugualmente il Comitato Centrale respinge qualsiasi possibile interpretazione che possa determinare una selezione di criteri, mezzi e oggetto del relativo accertamento medico-legale, ricordando che la Giurisprudenza ha sempre ribadito l'assoluta intangibilità delle scelte diagnostiche terapeutiche del sanitario che sono riserva

esclusiva di questi e di cui costituiscono espressione di autonomia e di responsabilità (sentenze della Corte Costituzionale n. 282/02, 338/03, 151/09).

Il Comitato Centrale, alla luce delle previsioni del Codice di Deontologia Medica, ribadisce il rispetto della normativa vigente, respingendo interpretazioni che possano determinare un'invasione di quello spazio incompressibile di autonomia e responsabilità del medico in generale e del medico legale in particolare, e ricorda che non può essere messa in discussione la competenza del medico legale di valutare il nesso di causalità materiale tra l'evento lesivo denunciato e le conseguenze biologico-funzionali temporanee o permanenti da stimare ai fini del risarcimento. Valutazione che dovrà essere evidentemente complessiva e non parziale e certamente non confinata al solo ricorso al riscontro strumentale.

In tal senso si richiamano i principi espressi dall'art. 4 del Codice citato, secondo il quale *"l'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituisce diritto inalienabile del medico"* e dall'art. 22 che ribadisce l'autonomia e la responsabilità medico-diagnostica e terapeutica del medico.

Il medico legale deve, quindi, documentare al massimo e sempre l'iter della causalità e le caratteristiche anatomico-funzionali del danno prima di definire le percentuali suscettibili di risarcimento.

Si richiama, quale linea di condotta del medico legale, l'art. 62 del Codice deontologico, che recita: *"L'esercizio dell'attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento"*.

Il medico, quindi, forte del Codice di Deontologia Medica non dovrà aderire ad alcuna indicazione limitativa della propria competenza di valutazione e della libertà di scienza e coscienza, nel rispetto della propria dignità di professionista, a tutela della salute e dei diritti del paziente.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco

